



COMUNE DI SIAPICCIA

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

n° **8**

del 11/10/2023

OGGETTO: PROGRESSIONI ECONOMICHE TRA LE AREE DI CUI ALL'ART. 14 DEL CCNL 2019/2021, RISERVATE AL PERSONALE DEL COMUNE DI SIAPICCIA PER L'ANNO 2023. ATTRIBUZIONE A 2 DIPENDENTI.

L'anno duemilaventitre del mese di ottobre il giorno undici nel proprio ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D. Lgs 165/2001;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008, adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010, modificato per la parte relativa alla disciplina delle modalità di assunzione all'impiego con deliberazione della G.C. 65 del 20/12/2022;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 01 del 27/10/2020 con il quale si nominava il Geometra Sandro Sarai, Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all'Ufficio Tecnico fino al termine del corrente mandato amministrativo;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 27/10/2020 con cui si nomina il dipendente Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi, Socio-Culturali e Economico-Finanziari fino al termine del corrente mandato amministrativo;

VISTO il D.U.P.S. 2023/2025 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 23/03/2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 23/03/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;

VISTO il PEG contabile relativo all'esercizio 2023 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 13/04/2023;

VISTO il P.I.A.O. relativo al triennio 2023/25 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 30/05/2023;

VISTO il Piano delle performance relativo all'esercizio 2023/2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 30/05/2023;

Visto il vigente CCNL 2019-2021 approvato il 16/11/2022 e in particolare l'art. 14 laddove prevede che *“ 1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata Tabella A. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di “differenziali stipendiali” attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i “differenziali stipendiali” conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità.*

Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106.

2. L'attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:

a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. E' inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al

- dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;*
- b) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;*
- c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;*
- d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:*
- 1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;*
 - 2) esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;*
 - 3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 55 (Destinatari e processi della formazione);*
- e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.*
- f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% del punteggio ottenuto con l’applicazione del criterio di cui alla lettera d). Tale punteggio aggiuntivo, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall’ultima progressione economica attribuita al dipendente;*
- g) in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) possono essere, inoltre, definiti i criteri di*

priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del principio di non discriminazione.

3. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b).

4. Ai "differenziali stipendiali" di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione).

5. I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, unitamente a quelli previsti dall'art. 78, comma 3, lett. b), cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 3 (Progressioni tra le aree).

6. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area."

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo alla parte normativa per il triennio 2023/2025 sottoscritto dalla parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali in data 07/09/2023;

VISTE le determinazioni del Segretario Comunale n. 4 del 22.06.2023 e 5 del 03/07/2023, con le quali si è provveduto ad approvare la costituzione del fondo per l'anno 2023;

VISTO il Verbale della Delegazione Trattante n. 1/2023 in data 29/06/2023 che approva l'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo – parte normativa – triennio 2023/2025 e parte economica relativa al 2023;

CONSIDERATO che tale ipotesi di CCDI è stata trasmessa al Revisore dei Conti per il prescritto parere in data 03/07/2023 con nota prot. 1773/V, corredata dalle Relazioni illustrativa e Tecnico Finanziaria ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001;

VISTO il parere del Revisore dei Conti n. 22 del 08/07/2023 (ns. Prot. 1841 del 08/07/2023) con il quale si attesta che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Vista la deliberazione della G.C. n. 50 del 13/07/2023 che autorizza la sottoscrizione definitiva del CCDI;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo alla parte normativa per il triennio 2023/2025 e la parte economica relativamente al 2023 sottoscritto definitivamente dalla parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali in data

07/07/2023 e in particolare l'art. 5 in materia di progressioni economiche;

Considerato che la spesa complessiva pari a €. 17.770,21 relativa al Fondo per il trattamento accessorio include il costo di n. 2 progressioni economiche da attuarsi nell'anno corrente all'interno dell'Area dei Funzionari e E.Q. con copertura assicurata da risorse stabili;

Vista la precedente determinazione del Segretario Comunale n. 7 del 25/09/2023 che prevedeva di indire una procedura selettiva, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2019-2021 per la progressione economica (c.d. orizzontale) di n. 2 dipendenti (50% del personale inquadrato nell'area) e del vigente CCDI 2023/2025 riservate a dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari EQ, da almeno 36 mesi che abbiano conseguito valutazioni delle performance nell'ultimo triennio (2020-2022) sempre positive, che non abbiano beneficiato di progressioni economiche negli ultimi 3 anni e che non siano stati sottoposti, nel biennio precedente all'anno in cui è stata avviata la selezione a procedimenti disciplinari che si sono conclusi con provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione superiore alla multa.

Dato atto che il bando di selezione è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune per 10 giorni antecedenti la scadenza del 10/10/2023 e nell'apposita sezione del sito istituzionale Amministrazione Trasparente, e che entro la scadenza sono state acquisite agli atti n. 2 istanze:

Sandro Sarai, Funzionario EQ, prot. 2589 del 29/09/2023;

Giorgio Salis, Funzionario EQ, prot. 2607 del 03/10/2023.

Rilevato che dall'esame delle istanze pervenute risulta che tutte le candidature hanno utilizzato lo schema richiesto, possiedono tutti i requisiti previsti nel bando e dall'art. 14 del CCNL 2019/2021 con particolare riferimento alla valutazione positiva delle performance e assenza di procedimenti disciplinari e che le esperienze formative indicate nel curriculum sono ampiamente sufficienti e non vengono prese in considerazione nella formazione della graduatoria perché le progressioni economiche messe a bando sono pari numero alle istanze pervenute;

Visto l'art. 14, c. 3 del CCNL 16/11/2022 che in merito alla decorrenza delle progressioni prevede:

<<La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1°

gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b).>>

Verificata la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo 2023/2025 in data 07/09/2023 e il contenuto dell'art 5 del medesimo in materia di progressioni.

Dato atto che conformemente alla normativa vigente le progressioni economiche scaturenti dalla procedura in argomento avranno decorrenza 01/01/2023.

Vista l'istruttoria effettuata d'ufficio sulla base delle valutazioni medie conseguite nel triennio 2020 – 2021 - 2022 dai dipendenti in possesso dei prescritti requisiti, applicando i parametri previsti dal citato Contratto integrativo e dall'art. 14 CCNL 16/11/2022

Dato atto che le risorse stabili del fondo 2023 sono sufficienti e sovrabbondanti per la corresponsione degli incrementi economici in questione;

Dato atto che il fondo per il trattamento accessorio del personale che contiene le risorse stabili necessarie e sufficienti per finanziare le progressioni in argomento è stato approvato con la determinazione del Segretario n. 4 del 22/06/2023, e che le stesse trovano copertura come segue:

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Stanziamen to	Impegno
560	2/1	2023	stipendi ufficio tecnico	36.400,00	7/2023
670	2/1	2023	stipendio servizio amm.vo	31.800,00	9/2023

DETERMINA

- 1) di individuare, per le motivazioni indicate in premessa, i beneficiari delle progressioni economiche orizzontali all'interno delle aree nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del CCNL 2019/2021 e in attuazione del contratto decentrato sottoscritto in data 07/09/2023, a decorrere dal 01/01/2023 nelle persone dei sottoindicati dipendenti:

COGNOME	NOME	POSIZIONE ECONOM PRECEDENTE CCNL 2016/18	EX	NUOVA POSIZIONE ECONOMICA CCNL 2016/18	EX
---------	------	--	----	--	----

SARAI	SANDRO – FUNZIONARIO EQ	D2	D3
SALIS	GIORGIO – FUNZIONARIO EQ	D3	D4

2) di disporre che i passaggi di posizione economica di cui sopra (che ai sensi del CCNL hanno valore economico pari al differenziale stipendiale dell'area funzionari di €. 1.600,00 all'anno lordi, ciascuno) avranno decorrenza ad ogni effetto dal 01/01/2023.

3) di imputare la relativa spesa come segue:

Cap	Art.	Comp	Descrizione	Stanziamiento	Impegno
.		.			
560	2/1	2023	stipendi ufficio tecnico	36.400,00	7/2023
670	2/1	2023	stipendio servizio amm.vo	31.800,00	9/2023

4) che il presente provvedimento viene adottato in quanto l'ente rispetta i vincoli di finanza pubblica relativi al contenimento delle spese del salario accessorio (art. 23 comma 2 D.Lgs n. 75/2017) e s.m.i..

5) di dare atto che ai dipendenti interessati, nella busta paga del mese di ottobre 2023, oltre che il nuovo trattamento economico relativo alle posizioni economiche acquisite, verranno corrisposti gli arretrati da gennaio 2023 a settembre 2023 secondo la seguente quantificazione:

SARAI	SANDRO	€. 1.200,00
SALIS	GIORGIO	€. 1.200,00

6) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, oltre che all'Albo Pretorio on-line, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di concorso, del sito Internet del Comune, all'indirizzo:

https://www.comune.siapiccia.or.it/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?id=50

Il Segretario Comunale
Dott. Danilo Saba

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Siapiccia, li 11/10/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giorgio Salis

Atto firmato digitalmente ai sensi dell'Art. 40 del CAD, D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, ai sensi del c 2 dello stesso e nel rispetto del principio di economicità, si conserva agli atti ad uso interno un esemplare cartaceo recante la firma autografa.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/10/2023 al 26/10/2023 n° pubblicazione .

Siapiccia, li 11/10/2023

firmato digitalmente L'addetto alla
pubblicazione

Note ad uso interno propedeutiche
all'archiviazione

- La presente determinazione ha dato luogo all'emissione del mandato di pagamento / reversale di incasso nn. _____ del _____ viene restituita all'ufficio che l'ha istruita e pertanto può essere destinata all'archiviazione a cura del medesimo.

Sigla funzionario contabile

o in alternativa

- La presente determinazione viene restituita all'ufficio che l'ha istruita e pertanto può essere destinata all'archiviazione a cura del medesimo.